



Firmato digitalmente da STEFANO BERTANI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018

Repertorio n. 118464

Raccolta n. 21629

VERBALE

dell'assemblea (sessione straordinaria)

dei consorziati del

Consorzio dei Comuni e degli Utenti Industriali
della Riva Sinistra della Stura con sede in Cirie'.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto ed il giorno diciannove luglio
(19 · VII · 2018)

alle ore diciotto e quindici

in Cirie', presso la sede sociale in corso Martiri della Libertà n. 67,
avanti me, dottor Stefano BERTANI Notaio in Rivarolo Canavese, con studio
in corso Torino n. 1, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo,

è presente il signor

Franco PICAT RE, nato a Caselle Torinese (TO) il 7 luglio 1944, domiciliato
per la carica presso la sede sociale di cui *infra*,
che interviene nella sua qualifica di "Presidente dell'Assemblea" del
**Consorzio dei Comuni e degli Utenti Industriali sulla Riva Sinistra della
Stura**, con sede in Cirie' (TO), corso Martiri della Libertà n. 31, codice fiscale
00941300014.

Detto comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo, mi richiede
di elevare verbale dell'assemblea dei consorziati che venne convocata il 28
giugno 2018 tramite posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 8,
comma 3, del vigente statuto sociale, in prima convocazione in questo luogo
per le ore 23.30 del 18 luglio 2018 e in seconda convocazione per questi giorno
e luogo alle ore 17.45, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

2) approvazione statuto consortile: esame e deliberazioni necessarie (per tale
punto sono necessarie le maggioranze dell'assemblea straordinaria);

OMISSIS

Aderendo io Notaio alla fattami richiesta, invito il comparente a procedere
nelle operazioni dell'assemblea della quale, ai sensi di statuto, assume la
presidenza egli stesso che mi conferma l'incarico e quindi,

constatato

- che dei ventinove consorziati sono presenti quelli elencati nel foglio presenze
che si allega al presente *sub -A-*, omessane lettura per dispensa del comparente,
onde, giusta lo statuto vigente, è presente un totale di centosessantun voti sui
totali centonovantanove;

accertata

positivamente l'identità e la legittimazione dei presenti;

preso atto

che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere ben edotti degli argomenti
all'ordine del giorno e di nulla aver a opporre circa la discussione degli stessi e
la convocazione della presente assemblea,

dichiara

l'assemblea stessa validamente costituita con i requisiti di statuto per discutere
e deliberare sull'ordine del giorno di cui *supra*.

Trattato il primo punto all'ordine del giorno, attività dalla cui verbalizzazione

vengo dispensato, il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, da discutersi in sessione straordinaria, e - richiamata la deliberazione dell'assemblea del 27 marzo 2018 con la quale venne approvata la proposta di modifica dello statuto consortile nel testo prima di allora sottoposto a tutti i consorziati - conferma ai convenuti le ragioni che rendono opportuna tale modifica, anche al fine di rendere efficaci le previsioni di cui alla L.R. Piemonte 21/1999, con particolare riferimento alla rappresentanza delle diverse categorie di utenti: egli dà altresì atto che, rispetto al testo presentato alla citata precedente assemblea, quello da approvarsi oggi definitivamente è stato modificato all'articolo 4 dal momento che a tutt'oggi il Comune di Mappano non risulta ancora consorziato e dunque non compare più fra gli enti elencati in detto articolo.

Il presidente propone dunque di adottare, in sostituzione del vigente, che verrebbe pertanto abrogato, il nuovo testo dello statuto, composto da quindici articoli, e chiede ai presenti se ritengano opportuno ch'egli ne dia lettura: essi, all'unanimità, dichiarano di averne già avuto copia e ne dispensano il presidente.

Dopo alcuni brevi chiarimenti sul contenuto del testo proposto, la sua adozione viene messa ai voti.

Dopo breve discussione l'assemblea, con votazione per alzata di mano, secondo l'accertamento compiuto dal presidente, all'unanimità

delibera

- di aggiornare lo statuto sociale adottando il nuovo testo, composto da quindici articoli, contenuto nel documento che il Presidente dell'Assemblea mi consegna e che al presente viene allegato *sub -B-*, omessane mia lettura per dispensa del comparente.

-----°-----

Più null'altro essendovi da deliberare in sessione straordinaria, il presidente mi esonera dalla verbalizzazione della parte ordinaria e io Notaio termino alle ore diciotto e trenta.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che, a mia domanda, lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà.

Ora di sottoscrizione: diciotto e trentacinque

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e parte manoscritto da me Notaio su due fogli per quattro pagine intere e parte della presente quinta fin qui.

All'originale firmato:

Franco Picat Re

Stefano Bertani Notaio (L.S.)


ASSEMBLEA CONSORZIO DEI COMUNI ED UTENTI INDUSTRIALI SULLA RIVA SINISTRA DELLA STURA

REGISTRO PRESENZE 19/07/2018 ore 17:45

SOCI CONSORZIO RIVA SINISTRA Comuni	VOTI	TITOLARE/DELEGATO	NOMINATIVO	FIRMA
COMUNE DI BALANGERO	14	DELEGATO	MICHIARDI ANNA	Anna Michiardi
COMUNE DI BORGARO	14	DELEGATO	WIGI SENEI	Senei Wigi
COMUNE DI CASELLE	17	DELEGATO	PAOLO COENO	Paolo Coeno
COMUNE DI CIRIE	15	DELEGATO	AUGO BURATO	Augo Burato
COMUNE DI GROSSO	3			
COMUNE DI MATHI	11		Adamo Antonio	Adamo Antonio
COMUNE DI NOLE	10	DELEGATO		
COMUNE DI ROBASSOMERO	3			
COMUNE DI S. MAURIZIO	14	DELEGATO	ANDREA PERSICHELLA	Andrea Persicella
COMUNE DI VILLANOVA Industriali	4			
AMBRA SPA	1			
APES SRL	8	DELEGATO	MESSICINO FULVIO	Fulvio Messicino
BALMA DANIELE	1			
BASIDUE SPA	16	DELEGATO	TORASSO WANDES	Torasso Wandes
BB di Bellino ROCI	1			
CERVA LUIGINA Errede Dellacaminot	1			
ECOVA SRL	4			
FONTANA MARGHERITA	1			
GINDRO DI BERTOLINO LAURA & C.	6	DELEGATO	MARCO MARETTI	Marco Maretti
GRELL SRL	20	AMMINISTRATORE	LUCA COLETTI	Luca Coletti
IL BATTITORE SRL	1			
IMMOBILIARE BORLA GIOVANNI	1			
IMMOBILIARE METALPRES SRL	5	DELEGATO	GIANNI BAINA	Gianni Baina
MUNSKIO ITALIA SPA	7	DELEGATO	MARCO BEVEZZA ERNESTO ANGELO MUNG	Marco Bevezza Ernesto Angelo Mung
NOVACOOP	1			
RUACH SAS	1	DELEGATO	MESSOLIANO FULVIO	Fulvio Messoliano
SAGAT SPA - AEROPORTO DI TORINO	14	DELEGATO	GUSMAN COENO	Gusman Coeno
SONOCO ALCORE DEMOLLI SRL	3			
SUNPROJECT GAMMA SRL	2			
TOTALE	199			

161 voti presenti su 199
pres. all'80,90%

Allegato -A-
Rep. 118464/21629



Handwritten signature: Franco [unclear]

Large handwritten signature across the top of the table.

STATUTO del CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA

TITOLO 1

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

ART. 1 – Costituzione e denominazione

È costituito un Consorzio denominato Consorzio dei Comuni ed Utenti Industriali sulla Riva Sinistra della Stura, la cui denominazione può essere abbreviata in Consorzio Riva Sinistra Stura, avente gli scopi, le funzioni e le attività di cui al successivo art. 4.

ART. 2 – Sede sociale

1. Il Consorzio ha sede in Ciriè.
2. La sede consortile potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Consorziati.

ART. 3 – Durata

1. Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato o sciolto anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Consorziati.

ART.4 – Scopo del Consorzio, funzioni e attività

1. Il Consorzio non ha scopo di lucro.
2. Al Consorzio è affidata la gestione della rete dei canali, presenti nel territorio, dalla quale traggono beneficio utenti irrigui, agricoltori, industriali, Comuni e eventuali consorzi con analogo scopo.

Le funzioni consortili, svolte nell'interesse diretto ed indiretto dei consorziati sono in specifico le seguenti:

- Esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione delle opere consortili;
- Realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti, opere e canali consortili;
- Approvvigionamento di imprese con le acque fluenti nei canali stessi per usi, consentiti dalla vigente legislazione, che comportino la restituzione delle acque, con particolare riferimento alla produzione di energia, e siano compatibili con le successive utilizzazioni;

- Tutela dei diritti di derivazione d'acqua dalla Stura, sia propri che appartenenti ai Consorziati;
 - Esecuzione di tutti i lavori ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per lo svolgimento delle funzioni consortili;
 - Realizzazione, manutenzione, gestione, ed esercizio di impianti di produzione di energia o suscettibili di altri utilizzi economici sui canali consortili o altrove, nell'interesse diretto o indiretto dei Consorziati;
 - Funzioni ed attività che possono essere esercitate dai consorzi di irrigazione ai sensi della vigente legislazione;
 - Altre funzioni e attività connesse e complementari alle funzioni di cui sopra;
 - Funzioni e attività inerenti l'oggetto specificatamente attribuite al Consorzio dai Consorziati, da svolgersi su specifica richiesta dei Consorziati stessi, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
3. Le funzioni e le attività di cui sopra si intendono comprensive di ogni fase produttiva ivi compresa la realizzazione delle necessarie opere in tutto il loro iter.
4. Lo svolgimento delle funzioni ed attività consortili può essere perseguito anche attraverso la partecipazione ad altri enti e/o società, ove consentito dalla legge.
5. Negli ambiti sopra individuati, il Consorzio potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari afferenti il suo oggetto e da ritenersi necessarie, funzionali o comunque utili al conseguimento degli scopi consortili, con esclusione solamente delle operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio di cui al D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385; le operazioni previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni; quelle previste dall'art. 106 del D. Lgs 385/93 nei confronti del pubblico e dall'art. 18 ter della Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché le attività vietate dalla presente e futura legislazione o riservate a determinati soggetti ai sensi della L. 1815/1939.

TITOLO 2

CONSORZIATI E ORGANI CONSORTILI

ART. 5 – Consorziati

1. Possono rivestire la qualifica di Consorziati:
 - a) Comuni, altri enti locali, Consorzi fra enti locali;

- b) Consorzi aventi finalità analoghe e/o complementari;
 - c) Utilizzatori di acqua per attività industriali, commerciali e di servizi e di produzione di energia, in qualunque forma giuridica costituiti;
 - d) Utenti irrigui iscritti nel catasto consortile, non singolarmente ma mediante raggruppamento in distretti irrigui secondo quanto definito dal successivo comma 4.
2. I requisiti di ammissione dei soggetti richiedenti verranno valutati dall'Assemblea Straordinaria dei consorziati, ad insindacabile giudizio della stessa, secondo quanto previsto dal successivo art. 6;
 3. L'Assemblea Straordinaria che approva l'ammissione di un nuovo Consorziato ne definisce anche la quota di partecipazione al Consorzio, in termini di numero di voti, secondo criteri di equità, con riferimento, generale e non puntuale, alla quota di partecipazione alle spese consortili e con l'intento di allargare il numero di Consorziati;
 4. Le quote di partecipazione al Consorzio sono inoltre ridefinite a scadenze biennali secondo quanto previsto dal successivo art. 6, in base ai seguenti criteri:
 - Comuni di Balangero, Borgaro, Caselle, Ciriè e San Maurizio: 6 voti ciascuno a prescindere dalla variazione delle superfici irrigate;
 - Comune di Mathi: 4 voti a prescindere dalla variazione delle superfici irrigate;
 - Comune di Nole: 4 voti a prescindere dalla variazione delle superfici irrigate;
 - Comune di Villanova: 2 voti a prescindere dalla variazione delle superfici irrigate;
 - Comune di Grosso: 2 voti a prescindere dalla variazione delle superfici irrigate;
 - Comune di Robassomero: 3 voti a prescindere dalla variazione delle superfici irrigate;
 - SAGAT spa: 14 voti fino al mantenimento di un peso percentuale del contributo versato almeno pari all'8% del totale dell'entrata a carico dei consorziati, senza considerare gli introiti propri del Consorzio; variazione proporzionale per riduzione o aumento del peso percentuale rispetto all'8%, con arrotondamento all'unità di voto in funzione dei decimali;

- Distretto irriguo UNO comprendente gli utenti irrigui dei Comuni di Ciriè e San Maurizio: voti 26;
- Distretto irriguo DUE comprendente gli utenti irrigui dei Comuni di Caselle, Borgaro e Mappano: voti 23;
- Distretto irriguo TRE comprendente gli utenti irrigui di tutti gli altri Comuni facenti parte del Consorzio: voti 7;

La partecipazione e il voto in assemblea per ciascuno dei tre Distretti Irrigui verranno esercitati da due rappresentanti per distretto, ciascuno dei quali sarà titolare della metà della quota di competenza del distretto; per ciascun rappresentante verranno inoltre eletti due o più rappresentanti supplenti, i quali eserciteranno le funzioni del rappresentante titolare, in caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea comunicata dal rappresentante titolare.

Le modalità di elezione, di esercizio della funzione nonché di sostituzione per decadenza del rappresentante effettivo verranno definite con Regolamento specifico da parte dell'Assemblea Consortile, da adottarsi con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie, garantendo adeguate modalità di svolgimento, finalizzate a raggiungere la partecipazione - la più ampia possibile - e specifiche modalità di definizione del profilo dei candidati tali da assicurare adeguata rappresentanza al mondo delle imprese agricole.

- Altri utilizzatori (qualunque consorziato in veste di utilizzatore) per produzione di energia elettrica: un voto per ogni centesimo di aliquota di ciascun utente per ogni euro di contributo, come segue: fino ad un centesimo un voto, da uno a due centesimi due voti, da due a tre centesimi tre voti, e così via fino ad un massimo di dieci voti per stabilimento; ciascun utilizzatore può avere più stabilimenti.
- Altri utilizzatori (qualunque consorziato in veste di utilizzatore) per usi diversi dell'acqua: per ogni tipologia di uso diverso dell'acqua (a titolo esemplificativo e non esaustivo: raffreddamento impianti, uso per sistemi antincendio, ecc...) regolarmente autorizzato da parte delle competenti autorità e comportante la corresponsione di un corrispettivo al Consorzio: un voto per ogni tipologia d'uso con un massimo di due voti per ogni Consorziato, fino ad un massimo di sei voti complessivamente attribuibili alla categoria degli altri utilizzatori; in caso di superamento del limite dei sei voti complessivi, i voti attribuiti ad ogni

consorziato verranno proporzionalmente rideterminati in riduzione, nel rispetto del limite complessivo di sei voti, con possibilità di attribuzione a ciascuno di voti anche inferiori all'unità, arrotondati al secondo decimale;

- Altri consorziati diversi dalle tipologie di cui sopra: in base alle regole di variazione che verranno stabilite dall'Assemblea in sede di ammissione.

Le quote di partecipazione attribuite ai distretti irrigui e portate in riduzione delle quote in precedenza attribuite ai Comuni sono state definite, considerando quale criterio prevalente il rapporto fra il ruolo irriguo e le quote finanziarie di competenza dei Comuni; con le medesime scadenze previste dall'art. 6 comma 6, in caso di variazioni significative di tale rapporto, le quote di partecipazione attribuite ai distretti irrigui verranno consequenzialmente ridefinite, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ART. 6 – Ammissione, recesso ed esclusione di Consorziati

1. L'ammissione di nuovi Consorziati avviene con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso di subentro di un nuovo Consorzio ad un Consorzio esistente a seguito di qualunque fattispecie implicante il trasferimento dello stabilimento, o il semplice ampliamento dell'utilizzazione da parte di un Consorzio; in tali casi la competenza è attribuita al Consiglio di Amministrazione, con ratifica da parte della prima Assemblea utile.
2. I Consorziati possono recedere in qualunque momento dal Consorzio, con preavviso di almeno sei mesi e con effetto a far data dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello nel quale vengono a compimento i sei mesi dalla data di preavviso.
3. In caso di recesso, il Consorzio rimane comunque obbligato per le obbligazioni inerenti gli esercizi precedenti la data di effetto del recesso e per le obbligazioni di carattere ultrannuale del Consorzio.
4. Il recesso dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Consorziati: la deliberazione di Assemblea conterrà l'elenco e le modalità di corresponsione delle obbligazioni rimaste a carico del Consorzio receduto.
5. L'Assemblea Straordinaria per l'ammissione e il recesso di Consorziati viene

convocata, di norma e sussistendone la necessità, congiuntamente all'Assemblea annuale di approvazione del bilancio preventivo e/o consuntivo.

6. Al termine di ogni biennio, o di altra diversa scadenza stabilita dall'Assemblea Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione, eventualmente avvalendosi di supporti esterni, provvederà:

- alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'appartenenza al Consorzio per i consorziati utilizzatori di acqua rientranti nella categoria c) dell'art. 5 comma 1) e proponendo all'Assemblea Ordinaria dei soci l'esclusione dei consorziati non più in possesso dei requisiti;
- alla verifica delle variazioni nel frattempo intervenute e al ricalcolo della quota di partecipazione al Consorzio, secondo quanto previsto al precedente art. 5 comma 4).

La proposta di revisione, elaborata dal Consiglio di Amministrazione, verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in scadenza al 31/12 dell'anno in cui viene effettuata la revisione, con effetto dalla prima Assemblea successiva.

7. Le quote di partecipazione al Consorzio sono trasferibili solo unitamente al trasferimento dell'azienda, per qualsiasi fattispecie.

ART. 7 – Organi Consortili

Sono Organi Consortili:

- L'Assemblea Consortile
- Il Presidente dell'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente
- L'Organo di revisione

ART. 8 – Assemblea Consortile

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Provincia di Torino; in caso di assenza o impedimento per qualunque causa del

Presidente dell'Assemblea, la convocazione compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione; all'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.
3. L'avviso di convocazione deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno e deve essere inviato, all'indirizzo di posta elettronica e al numero fax comunicato da ciascun consorziato, almeno 8 giorni prima della seduta, ridotti ad un giorno per il caso di dimostrata urgenza.
4. Può essere convocata l'Assemblea in seconda convocazione, in giorno diverso rispetto alla prima convocazione e entro 15 giorni dalla stessa.
5. In assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione di tutti i Consorziati e, quando tutti i Consiglieri di Amministrazione siano presenti o informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
6. All'Assemblea competono tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
7. Vengono definite due tipologie di Assemblea, per quanto concerne competenze e quorum costitutivi e deliberativi: Assemblea Straordinaria e Assemblea Ordinaria:
 - L'Assemblea Straordinaria delibera su tutte le modificazioni del presente Statuto, sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione degli scopi e delle funzioni consortili e su tutto quanto previsto nel presente Statuto come competenza della stessa;
 - L'Assemblea Ordinaria delibera su tutte le questioni di competenza assembleare non rientranti per legge o per statuto nella competenza dell'Assemblea Straordinaria come sopra definita; in particolare:
 - approva i regolamenti necessari per il funzionamento del Consorzio (con particolare riferimento al regolamento per l'uso delle acque da parte dei consorziati, al regolamento per il riparto dei costi consortili, al regolamento per l'utilizzo da parte del Consorzio di beni di proprietà dei Consorziati, al

regolamento per la prestazione di servizi specifici richiesti dai Consorziati e al regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e degli organi Consortili);

- approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
 - nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione, determinandone l'eventuale compenso;
 - nomina l'Organo di revisione, determinandone il compenso;
 - delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- Ogni Consorziato esprime sempre il proprio voto in Assemblea in misura corrispondente alla propria quota di partecipazione espressa in voti secondo quanto previsto dal precedente art. 5 comma 4); non sono previste votazioni assembleari secondo il sistema cosiddetto "per teste";
 - L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno l'80% delle quote dei Consorziati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno l'80% delle quote dei Consorziati aventi diritto al voto;
 - Per le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, fatto salvo per quanto concerne l'elezione del Consiglio di Amministrazione, fattispecie per la quale si applica quanto previsto al successivo comma 15, il quorum costitutivo e deliberativo è fissato in misura pari alla percentuale di quote di competenza della categoria di utenti (industriali, irrigui, comuni, secondo la tripartizione utilizzata per le sotto-assemblee di cui al successivo comma 15) con quota di partecipazione complessivamente più elevata maggiorata di 10 punti percentuali, sia in prima che in seconda convocazione; comunque il quorum costitutivo e deliberativo non potrà mai essere inferiore al 60%, sia in prima che in seconda convocazione; qualora il quorum come sopra determinato per l'Assemblea Ordinaria dovesse risultare superiore all'80%, nella stessa misura verrà fissato anche il quorum costitutivo e deliberativo per le Assemblee Straordinarie.

8. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31/12 dell'anno precedente;

- per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30/4 dell'anno successivo;
9. L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
 10. È ammessa la possibilità di farsi rappresentare in Assemblea, e in ciascuna sottoassemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione, in analogia a quanto previsto per le società dall'art. 2372 del Codice Civile, per quanto applicabili, per tutti i consorziati, ad eccezione dei rappresentanti dei distretti irrigui, per i quali si applica quanto previsto dal Regolamento. La valutazione sull'accettabilità o meno della delega, nel rispetto dei requisiti indicati, compete al Presidente dell'Assemblea.
 11. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente dell'Assemblea, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque causa da persona designata dagli intervenuti.
 12. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare, dirige la discussione e le operazioni di voto;
 - b) sottoscrive per ciascuna seduta, e al termine della stessa, la bozza del relativo verbale, unitamente al Segretario, che ne cura tempestivamente la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.
 13. Le votazioni in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente, ma sempre con metodo palese.
 14. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina, per ogni seduta, un segretario, anche fra persone esterne, il quale deve provvedere alla redazione del verbale della seduta, sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso non è necessaria la nomina del segretario.
 15. Le nomine del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'Assemblea avverranno come segue:

- L'Assemblea verrà suddivisa in tre sotto-assemblee, costituite una dai Comuni, una dai tre distretti irrigui e una dagli altri consorziati;
- Il quorum costitutivo dell'Assemblea deve essere pari ad una percentuale superiore al 50% delle quote dei consorziati aventi diritto al voto, complessivamente e non per ciascuna assemblea, sia in prima che in seconda convocazione; qualora non si raggiunga il quorum in seconda convocazione si provvederà ad una terza convocazione senza vincoli di quorum costitutivo entro 15 giorni dalla seconda.
- La sotto-assemblea costituita dai Comuni nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'Assemblea (a maggioranza delle quote dei Consorziati presenti); le due cariche non possono essere ricoperte dalla stessa persona; le nomine di competenza della sotto-assemblea dei Comuni devono garantire adeguata rappresentanza complessiva al territorio costituito dall'insieme dei Comuni facenti parte del Consorzio; inoltre la sotto-assemblea costituita dai Comuni (a maggioranza delle quote dei consorziati presenti) individua il candidato da proporre, per la nomina congiunta, alla sotto-assemblea dei tre distretti irrigui.
- La sotto-assemblea costituita dai tre distretti irrigui nomina un Consigliere, a maggioranza semplice dei presenti in Assemblea;
- La sotto-assemblea costituita dagli altri Consorziati nomina (a maggioranza delle quote dei Consorziati presenti) tre Consiglieri di Amministrazione, fra cui il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: uno dei tre consiglieri così nominati dovrà ottenere il voto favorevole di almeno l'80% delle quote dei Consorziati aventi diritto al voto per la sotto-assemblea che lo nomina, in prima convocazione; in seconda convocazione sarà sufficiente la maggioranza delle quote dei Consorziati presenti;
- La sotto-assemblea costituita dai tre distretti irrigui e la sotto-assemblea costituita dai Comuni, riunite congiuntamente, nominano un Consigliere – con candidatura proposta dalla sotto-assemblea dei Comuni – con il voto favorevole di almeno l'80% delle quote dei Consorziati aventi diritto al voto per la sotto-assemblea riunita, in prima convocazione; in seconda convocazione sarà sufficiente il voto favorevole dei 2/3 delle quote dei Consorziati presenti;

qualora non si riuscisse ad addivenire, per carenza delle maggioranze necessarie, alla nomina del consigliere, il consiglio risulterà composto da 5 membri e si procederà a riconvocare la specifica sotto-assemblea per la nomina in oggetto.

- In caso di impossibilità di costituire una sotto-assemblea per completa assenza di consorziati verrà convocata una successiva sotto-assemblea esclusivamente per le nomine di competenza di quella sotto-assemblea; qualora anche nella successiva sotto-assemblea sia impossibile provvedere per completa assenza di consorziati, provvederà l'Assemblea a maggioranza delle quote dei Consorziati presenti.

Art. 9 – Il Presidente dell'Assemblea

1. Al Presidente dell'Assemblea competono le funzioni definite dal presente statuto e viene nominato secondo quanto previsto dal precedente art. 8, scegliendolo fra i Sindaci o Assessori di uno dei Comuni Consorziati.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea verrà presieduta da persona individuata a maggioranza dai partecipanti alla stessa.

ART. 10 – Il Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei consiglieri, compresi Presidente e Vice Presidente.
2. Gli amministratori durano in carica per un periodo di norma pari a tre esercizi o altro minore termine indicato dall'Assemblea all'atto della nomina; i requisiti e le incompatibilità alla copertura della carica sono regolati dalla legge; il Consiglio di Amministrazione viene a scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della propria carica.
3. L'Assemblea determina gli eventuali compensi e i rimborsi spese spettanti agli amministratori per l'esercizio delle loro funzioni.
4. Entro dieci giorni dall'Assemblea di nomina del Consiglio, il Presidente dell'Assemblea provvede alla convocazione del primo Consiglio per l'insediamento dello stesso;
5. Alla riunione di insediamento partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Assemblea, che la presiede;
6. Nella riunione di insediamento il Consiglio provvede alla conferma della nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno quattro dei sei consiglieri compresi Presidente e Vicepresidente; la votazione avverrà a scrutinio segreto;

7. In caso di mancata conferma, il Presidente dell'Assemblea provvede a riconvocare l'Assemblea per la rinomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla mancata conferma.
8. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria del Consorzio, salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.
9. Il Consiglio di Amministrazione:
 - predispone un regolamento per il proprio funzionamento
 - può delegare proprie attribuzioni di carattere istituzionale e/o di carattere gestionale al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - può delegare proprie attribuzioni a dipendenti e altri collaboratori, a vario titolo, del Consorzio, definendone funzioni e poteri nella deliberazione di attribuzione dei poteri;
 - può nominare procuratori speciali per operazioni determinate e temporalmente limitate;
10. Il Consiglio di Amministrazione è normalmente convocato dal Presidente di propria iniziativa presso la sede sociale o altrove purché in Provincia di Torino; ove necessario, può essere convocato su richiesta scritta di almeno tre amministratori; salvo motivi di urgenza, la convocazione è fatta mediante fax, posta elettronica o altro valido mezzo di comunicazione al domicilio degli Amministratori cinque giorni prima della seduta; in mancanza delle formalità di convocazione, è valido, purché nessuno degli intervenuti si opponga, il Consiglio costituito in forma totalitaria.
11. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica, con la presenza del Presidente o del Vice Presidente; le sedute del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio stesso; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
12. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche fra persone esterne, il quale deve provvedere alla redazione della bozza del verbale della seduta al termine della stessa, sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente; il verbale deve essere tempestivamente riportato sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

13. Le sedute del Consiglio potranno tenersi anche in teleconferenza con modalità adatte a garantire il regolare svolgimento della seduta, a condizione che siano fisicamente presenti, nel luogo in cui si tiene la seduta, almeno tre consiglieri (fra i quali il Presidente della seduta) e il segretario che ne redige il verbale.

Art. 11 – Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vicepresidente

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione competono le funzioni definite dalla legge e dal presente statuto e viene nominato secondo quanto previsto dal precedente art. 8, scegliendolo fra persone in possesso di comprovata esperienza amministrativa e gestionale.
2. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del Consiglio in caso di assenza del Presidente.
3. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce inoltre il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove necessario, su sua delega specifica; in tal caso al Vice Presidente competono tutti i poteri e le funzioni di competenza del Presidente, secondo quanto specificato nell'atto di delega.

ART. 12 - Poteri e rappresentanza

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio; allo stesso compete l'uso della firma consortile.
2. La rappresentanza della società spetta inoltre ai soggetti ai quali sia stata attribuita delega da parte del Consiglio, nei limiti della delega stessa.

ART. 13 – Organo di Revisione

1. L'Organo di revisione è composto da un Revisore in possesso dell'iscrizione all'Albo dei Revisori contabili e nominato dall'Assemblea ordinaria, che ne determina il compenso.
2. Il Revisore dura in carica tre esercizi e può essere rieletto, e scade con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'ultimo esercizio di carica.
3. All'Organo di revisione compete esclusivamente l'attività di controllo contabile in analogia a quanto previsto per le società di capitali, con redazione di specifica relazione da presentare all'Assemblea sia per il bilancio di previsione che per il bilancio consuntivo; partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione se invitato; partecipa alle Assemblee di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

TITOLO 3
BILANCIO E CONTABILITA'

ART. 14 - Esercizio sociale, bilancio e contabilità

1. L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Modalità e termini di redazione del bilancio e di tenuta della contabilità, civilistica e fiscale sono quelli previsti dalla legge e dai regolamenti consortili approvati dall'Assemblea Ordinaria.

ART. 15 – Modalità di riparto delle spese consortili

Le modalità di riparto delle spese consortili (ordinarie e straordinarie) verranno definite con apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria del Consorzio unitamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2008; nelle more dell'approvazione del regolamento o in caso di mancata approvazione dello stesso, verranno mantenuti i criteri vigenti e applicati per il bilancio di previsione dell'esercizio 2006/2007, in applicazione del previgente statuto Consortile.